



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8 – Porto S. Stefano

Tel. 0564-811911

POLIZIA MUNICIPALE

ORDINANZA DEL SINDACO N° 357 DEL 27-12-2018

Oggetto:	REGOLAMENTAZIONE USO DI BOTTIGLIE DI VETRO E LATTINE E DISCIPLINA DELLA SOMMINISTRAZIONE IN OCCASIONE DEL CONCERTO DEI GIPSY KINGS A PORTO S. STEFANO
-----------------	---

IL SINDACO

VISTO che lunedì 31 dicembre 2018, in occasione della “NOTTE DI CAPODANNO”, l’Amministrazione Comunale ha organizzato nella Piazza dei Rioni di Porto S. Stefano un concerto del gruppo GIPSY KINGS ed è prevedibile che l’evento possa richiamare un grande numero di spettatori ;

CONSIDERATO che tutti gli spettatori presenti gremeranno l’area posta di fronte al palco ed è pertanto opportuno, al fine di evitare grossi spostamenti di persone o situazione di panico, vietare in tutta l’area della manifestazione lo scoppio di petardi, mortaretti e artifici simili, nonché di fuochi pirotecnici di libera vendita, che a causa del volume di forza esplosiva che viene liberata dalla contemporaneità degli scoppi, rischierebbe di procurare danni o lesioni alle persone, anche gravi o gravissimi, causati anche dall’uso improprio o dal malfunzionamento di detti ordigni;

CONSIDERATO che nella notte di Capodanno o, comunque, in concomitanza con manifestazioni pubbliche di festeggiamento, è tradizionalmente diffusa l’abitudine di consumare in luoghi aperti bevande normalmente contenute in lattine o in bottiglie di vetro, che vengono poi abbandonate, con la conseguenza di possibili rischi per l’incolumità pubblica da uso improprio delle bottiglie e dalla presenza di cocci di vetro su strade e marciapiedi;

CONSIDERATO che in precedenti simili manifestazioni si è osservato che bottiglie e involucri di vetro sono stati usati come armi di offesa e, comunque, usati, in modo improprio, oltre ad essere abbandonati e frantumati sul suolo pubblico;

VISTA la Circolare del Capo della Polizia Gabrielli, n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07-06-2017;

VISTE le Direttive del Capo del Dipartimento Vigili del Fuoco del 19-06-2017 e del 28-07-2017;

VISTO il D.M. 5 agosto 2008 emanato dal Ministro dell'Interno che, ai fini della tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana, di cui all'art. 54, comma 4, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, prevede l'intervento del Sindaco per prevenire e contrastare le situazioni urbane di degrado che favoriscono l'insorgere di fenomeni di violenza legati anche all'abuso di alcol;

VISTO l'art. 54, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 6, D.L. 23 maggio 2008, n. 92 e convertito con la L. 24 luglio 2008, n. 125, che riconosce al Sindaco, quale Ufficiale di Governo, il potere di adottare provvedimenti, anche contingibili ed urgenti, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini e la sicurezza urbana;

VISTO l'art. 57 del TULPS;

VISTO il D. Lgs. 4 aprile 2010, n. 58 Attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul mercato di prodotti pirotecnici;

VISTO l'art. 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali;

o r d i n a

dalle ore 18,00 del 31 dicembre 2018 alle ore 07,00 del 1 gennaio 2019 è vietata la vendita per asporto di qualsiasi tipo di bevanda in contenitori di vetro ed in lattine da parte di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e degli esercizi commerciali ed artigianali nelle aree pubbliche interessate alla manifestazione del 31 dicembre 2018 citata nel preambolo, in particolare in Piazza dei Rioni, in Piazza V. Emanuele, in Via Garibaldi e in Via del Molo, in Corso Umberto e sul Lungomare dei Navigatori.

Nello stesso periodo e nelle stesse vie è inoltre vietato l'abbandono da parte di chiunque di contenitori vuoti, lattine e bottiglie di vetro, la loro rottura e l'abbandono di cocci.

E' inoltre vietato il possesso e l'introduzione sul luogo dell'evento, Piazzale dei Rioni di Porto S. Stefano, di bottiglie di vetro e lattine.

Le violazioni al presente provvedimento saranno punite con la sanzione pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 nei modi e nelle forme di cui alla Legge n. 689/81.

In occasione del brindisi di fine anno l'Ufficio Eventi predisporrà un apposito stand vicino al palco dove potrà essere distribuito spumante in bicchieri di plastica. I contenitori di vetro dovranno essere raccolti e controllati dal personale preposto.

ORDINA INOLTRE

dalle ore 18,00 del 31 dicembre 2018 alle ore 07,00 del 1 gennaio 2019 è vietato effettuare e far effettuare lo scoppio di petardi, mortaretti ed artifici similari e di ogni tipo di fuoco pirotecnico in Piazzale dei Rioni.

RACCOMANDA

a tutti coloro che hanno la disponibilità di aree private, finestre, balconi, lastrici solari, luci e vedute e simili prospicienti il Piazzale dei Rioni, di limitare e controllare l'uso di spari, scoppi, lanci di fuochi pirotecnici, mortaretti e simili, e comunque di evitare il lancio di detti artifici, nonché la caduta di altri oggetti pericolosi per la pubblica incolumità verso il luogo dello spettacolo.

La violazione al presente provvedimento sarà punita ai sensi dell'art.650 del C.P..

Gli Agenti della Polizia Municipale e della Forza Pubblica sono incaricati del controllo della esecuzione della presente ordinanza.

Si avverte che, contro il presente provvedimento, può essere presentato ricorso:

- entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento al T.A.R. Toscana nei termini e nei modi previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
- entro 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

DATO ATTO

- che in base a quanto previsto dall'art. 8, comma 3, della L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., il numero molto elevato dei destinatari renderebbe particolarmente gravosa la comunicazione personale del presente provvedimento, e pertanto l'Amministrazione provvederà a darne ampia comunicazione tramite comunicati alla stampa, pubblicazione sul sito web e altre forme di pubblicità ritenute idonee;
- che è stata data preventiva comunicazione al Prefetto di Grosseto del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
- che è stata data comunicazione alla Questura di Grosseto, al Comando Compagnia Carabinieri di Orbetello, al Comando della Guardia di Finanza di Orbetello e la Comando Polizia Municipale di Monte Argentario.

Il SINDACO
Francesco Borghini

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Monte Argentario ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.